



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Atto costitutivo dell'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES) con sede a Moncalieri (TO).

Provvedimento n.

122

IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 15886, in data 24 maggio 2001, avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo" con sede a Torino, adottato in attuazione dell'art. 2 del "Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche" predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99;

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 16012, in data 12 ottobre 2001, avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea" con sede a Cagliari, adottato in attuazione dell'art. 2 del "Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche" predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99 così come successivamente integrato dal provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 16137 m data 31 gennaio 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)" con particolare riguardo all'art. 14 che definisce la natura ed i compiti degli Istituti del CNR e all'art. 23, comma 9, che abroga il succitato D. Lgs. n. 19/99 ad eccezione dei commi 3, lett. a) e 6 dell'articolo 13;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, D.P.C.N.R. in data 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, in particolare l'art. 25 relativo l'istituzione, trasformazione e soppressione degli Istituti;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° maggio 2011, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 000018, prot. AMMCNT-CNR

n. 0021791 in data 10 marzo 2011, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011 ed, in particolare, l'art. 21, comma 1, in cui è stabilito che "Fino alle determinazioni assunte in attuazione del presente statuto continuano ad operare le strutture amministrative, dipartimentali e gli istituti esistenti al momento della sua entrata in vigore";

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n. 173/2008 del 4 dicembre 2008 con il quale il Presidente ha confermato e sostituito l'atto costitutivo dell'Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo (CERIS) – Moncalieri (TO);

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n. 6/2011 del 12 gennaio 2011 con il quale il Presidente ha confermato e sostituito l'atto costitutivo dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (ISEM) - Cagliari;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 168/2014 in data 25 settembre 2014 con la quale è stata disposta la costituzione dell'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES) con sede a Moncalieri (TO) a seguito dell'accorpamento e conseguente soppressione dell'Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo (CERIS) – Moncalieri e le UOS di Torino e Genova dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (ISEM) - Cagliari;

VISTA la medesima delibera dà altresì mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto di istituire l'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES) con sede a Moncalieri (TO);

RITENUTO quindi di dover istituire il predetto Istituto, secondo il testo di seguito indicato:

DECRETA

Art. 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto di di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES) è istituito quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale.
2. L'Istituto ha sede a Moncalieri (TO) presso il Collegio Carlo Alberto.

Art. 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di Contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.

3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca ed ogni altra attività prevista al Capo IV del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:

- Evoluzione del sistema industriale italiano ed europeo;
- Organizzazione e sostenibilità dei grandi sistemi delle società contemporanee;
- Analisi socio-economica delle tematiche ambientali;

e sulle seguenti tematiche trasversali:

- Innovazione tecnologica;
- Valutazione delle politiche pubbliche.

Art. 3

Unità Organizzative di supporto

1. L'Istituto può avere Unità Organizzative di Supporto (U.O.S.), in sede diversa dalla sede istituzionale dell'Istituto stesso, da costituirsi ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Alle Unità Organizzative di Supporto (U.O.S.) è preposto un responsabile, incaricato dal Direttore di Istituto, delegato alla gestione.

Art. 4

Unità di Ricerca presso Terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di Unità di Ricerca presso Terzi (U.R.T.), ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) Il Direttore;
- b) Il Consiglio di Istituto.

Art. 6

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Art. 7

Consiglio di istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 31 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
2. Il Consiglio di Istituto è composto da:
 - a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in n. 5 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
6. I rappresentanti eletti durano in carica 3 anni.

Art. 8

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono attribuite all'Istituto le risorse finanziarie, umane e strumentali precedentemente in dotazione all'Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo (CERIS) nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali precedentemente in dotazione alle U.O.S di Torino e Genova dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (ISEM), come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.

2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Art. 9

Norme transitorie

1. L'Istituto è articolato nelle seguenti Unità Organizzativa di Supporto (U.O.S.):

- Milano, Area della Ricerca Milano 1;
- Genova, Dip. di Antichità, Filosofia e Storia – Università di Genova;
- Roma, via dei Taurini;


Art. 10

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

IL PRESIDENTE

Prof. Luigi Nicolais



Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto

1) Elettorato attivo e passivo

La rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi e di un rappresentante del personale tecnico - amministrativo dell'Istituto CNR è eletta a scrutinio segreto dal medesimo personale ricercatore e tecnologo e tecnico-amministrativo, formalmente assegnato all'Istituto stesso, appartenente rispettivamente al I, II e III livello professionale, ed a quello dal IV al IX livello.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i ricercatori, i tecnologi, il personale tecnico-amministrativo assunti a tempo indeterminato e determinato, in posizione di comando provenienti da altre amministrazioni, in congedo per motivi di studio o in aspettativa per motivi personali, per un tempo non superiore ad un anno; il predetto personale, in congedo o in aspettativa o anche assente per malattia, precedentemente messo al corrente dell'evento elettorale, può votare anche per corrispondenza. Analogamente può votare per corrispondenza anche il personale in servizio presso eventuali Unità Organizzative di Supporto o Unità di ricerca presso terzi, situate in città diverse dalla sede principale dell'Istituto. Resta comunque nella facoltà del Direttore organizzare le procedure elettorali anche presso le citate Unità Organizzative di Supporto o Unità di ricerca presso terzi.

Nel caso di votazioni per corrispondenza la scheda deve pervenire entro il giorno delle votazioni in busta chiusa recante la dicitura "ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO" e deve essere indirizzata al presidente di seggio e aperta solo durante le operazioni di spoglio.

I ricercatori ed i tecnologi responsabili di commessa hanno altresì diritto all'elettorato attivo e passivo in quanto non sono stati ancora formalmente incaricati dal Presidente del CNR; successivamente alla formalizzazione dell'incarico, il responsabile di commessa, in caso dovesse essere eletto quale componente del Consiglio di Istituto, potrà optare per una delle due posizioni.

Non ha diritto al voto il personale comandato presso altre amministrazioni ed il personale in aspettativa per il periodo di prova presso altre amministrazioni, a termine della vigente normativa in materia.

2) Procedure elettive

E' compito del Direttore dell'Istituto:

- a) adottare tutti gli atti per l'istituzione dei seggi nella sede dell'Istituto o in altre eventuali sedi e cioè presso le Unità Organizzative di Supporto e presso le Unità di ricerca presso terzi;
- b) garantire la presentazione di liste uniche per l'Istituto; le liste riguardano l'elettorato attivo e passivo dei ricercatori e tecnologi e l'elettorato attivo e passivo del personale tecnico e amministrativo;

c) assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettive e il coordinamento tra le operazioni di spoglio della sede e delle eventuali Unità Organizzative di Supporto e di ricerca presso terzi.

Alle operazioni di voto presiede una Commissione elettorale composta dal Direttore dell'Istituto, o da un suo delegato per le eventuali Unità Organizzative di Supporto e le Unità di ricerca presso terzi, nonché dal personale dell'Istituto stesso già individuato al punto 2) e cioè da un ricercatore o tecnologo appartenente al I, II o III livello professionale e da un dipendente di livello non inferiore all'VIII, estratti a sorte, i quali redigono e firmano il verbale con i risultati delle elezioni.

Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello con la qualifica più elevata in posizione e con la maggiore anzianità nel livello ed, a parità di anzianità di servizio nel livello, di maggiore anzianità anagrafica.

3) Altre disposizioni

E' nella facoltà del Direttore individuare criteri differenti per la formazione delle Commissioni elettorali e per la costituzione dei seggi in considerazione della reale disponibilità di personale per la formazione delle Commissioni stesse, nonché del numero degli aventi diritto al voto.

In caso di dimissioni o decesso di un rappresentante eletto dai ricercatori e tecnologi o del rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo, subentra il primo dei non eletti, purché i voti ottenuti non siano inferiori a due. In caso contrario si darà luogo ad una nuova elezione.